

Scheda di Sintesi

Congedi parentali dal 1° gennaio 2025: novità per il personale scolastico

Riferimenti normativi principali

Le nuove disposizioni sui congedi parentali sono regolate dai seguenti testi normativi:

- D. Lgs. n. 151/2001: Testo unico sulla tutela di maternità e paternità.
- D. Lgs. n. 80/2015: Misure per la conciliazione tra lavoro e vita privata.
- D. Lgs. n. 105/2022: Attuazione della direttiva UE sull'equilibrio vita-lavoro.
- CCNL Istruzione e Ricerca (18/01/2024), art. 34.
- Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024): Introduzione delle nuove misure sui congedi parentali.

Principali novità introdotte

1. Retribuzione potenziata per il secondo mese di congedo:

Per il secondo mese di congedo parentale usufruito entro il sesto anno di vita del bambino, la retribuzione è portata **all'80%**, rendendo permanente una misura inizialmente prevista solo per il 2024.

2. Aumento della retribuzione per il terzo mese:

La retribuzione per il terzo mese di congedo di maternità o paternità sale dal **30% all'80%**, se utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino.

Specificità per il personale scolastico

Grazie al contratto collettivo di settore, il personale della scuola beneficia di condizioni migliorative:

- Primo mese di congedo: **retribuito al 100%** fino ai 12 anni del bambino.
- Secondo e terzo mese: **retribuiti all'80%** se fruiti entro i 6 anni; retribuiti al 30% se fruiti dai 7 ai 12 anni.
- Ulteriori 6 mesi: retribuiti al 30% fino ai 12 anni del bambino.

Riepilogo delle condizioni (valide dal 2025)

Periodo di congedo	Retribuzione
--------------------	--------------

Primo mese	100% fino ai 12 anni
------------	----------------------


Secondo mese	80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 12 anni
--------------	--

Terzo mese	80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 12 anni
------------	--

Restanti 6 mesi	30% fino ai 12 anni
-----------------	---------------------

Precisazioni

- Il nuovo incremento della retribuzione non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
- Per i congedi terminati nel corso del 2024:



- È confermato l'elevamento all'80% per il secondo mese.
- Il terzo mese rimane retribuito al 30%.
- Questo aumento, introdotto dalla legge di bilancio 2024, può essere usufruito anche oltre il 2024 grazie alla Legge di Bilancio 2025.
- Restano esclusi i congedi terminati entro il 31 dicembre 2023, che continuano a seguire le modalità di retribuzione previste in precedenza.
- Sebbene il congedo parentale sia usufruibile entro il 12° anno di vita del bambino:
 - L'aumento all'80% per il 2° e 3° mese si applica solo se fruiti entro il 6° anno di vita.
 - Se fruiti successivamente (ma entro il 12° anno), la retribuzione è pari al 30%.

Congedi parentali: diritti complessivi

Con le modifiche del D. Lgs. n. 105/2022:

- Alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore, usufruibili fino al 12° anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, anziché fino al 6° anno).
- Al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore, usufruibili fino al 12° anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, anziché fino al 6° anno).
- Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un totale massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (anziché 6 mesi).

Esempi

Esempio 1 – docente madre a tempo indeterminato

- Figlio nato il **15 marzo 2025**.
- La docente termina il congedo di maternità il **15 luglio 2025**.
- Decide di utilizzare il congedo parentale dal **1° settembre al 30 novembre 2025**.

Ha diritto ad **1 mese al 100% e 2 mesi all'80%** della retribuzione, perché:


- il figlio è nato dopo il 1° gennaio 2025;
- i 3 mesi sono fruiti entro i 6 anni;
- il contratto è attivo al momento della fruizione.

Esempio 2 – Docente padre a tempo determinato (30/06)

- Figlia nata il **20 ottobre 2024**.
- Madre disoccupata.
- Il docente termina il congedo di paternità obbligatorio il **20 novembre 2024**.
- Richiede 2 mesi di congedo parentale: **dal 1° gennaio al 29 febbraio 2025**.

Ha diritto ad **1 mese al 100% e 1 mese all'80%**, perché:

- il congedo è frutto dopo il 1° gennaio 2025;
- rientrano nel periodo coperto dalla **legge di Bilancio 2023 e 2024**;



- il **terzo mese** non è spettante, perché la **madre non è lavoratrice dipendente**, e il figlio è nato **prima del 2025** e il padre ha terminato il congedo di paternità **prima del 31/12/2025**.

Esempio 3 – Due docenti entrambi di ruolo

- Figlio adottato il **1° giugno 2025**.
- Entrambi fruiscono del congedo parentale in forma alternata:
 - **Madre:** luglio e settembre 2025.
 - **Padre:** agosto 2025.

La madre ha diritto ad **1 mese al 100%**, entrambi hanno diritto a **1 mese ciascuno all'80%** per i primi i mesi successivi.

Esempio 4 – Docente madre in maternità post-partum

- Parto: **15 ottobre 2024**.
- Maternità obbligatoria dal **15 ottobre 2024 al 15 febbraio 2025**.
- Chiede congedo parentale dal **1° marzo 2025**.

Ha diritto ad **1 mese al 100% e 2 mesi all'80%**, perché:

- la maternità si conclude **dopo il 31 dicembre 2024**;
- il figlio è nato prima del **1° gennaio 2025**;
- è una lavoratrice dipendente.

A Cura di G.S. Craparo (D.N. Gilda degli Insegnanti)